



COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO

PER LA APPLICAZIONE DELLA

TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

- TARI -

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art.3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art.8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art.9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Art.11 Superfici degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art.12 Costo di gestione
- Art.13 Determinazione della tariffa
- Art.14 Articolazione della tariffa
- Art.15 Periodi di applicazione del tributo
- Art.16 Tariffa per le utenze domestiche
- Art.17 Occupanti le utenze domestiche
- Art.18 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20 Scuole statali
- Art.21 Tributo giornaliero
- Art.22 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art.23 Riduzione per le utenze domestiche e bonus sociale
- Art.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art.25 Riduzioni per il riciclo
- Art.26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.27 Agevolazioni
- Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, E CONTENZIOSO

Art.29 Obbligo di dichiarazione

Art.30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art.31 Poteri del Comune

Art.32 Riscossione

Art.33 Interessi

Art.34 Rimborsi

Art.35 Somme di modesto ammontare

Art.36 Accertamento e sanzioni

Art.37 Versamento rateale accertamento

Art.38 Accertamento con adesione e contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.39 Entrata in vigore

Art.40 Clausola di adeguamento

ALLEGATI

All.A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All.B - Categorie di utenze non domestiche

All.C – Coefficienti DPR 158/99

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplina il tributo TARI diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n.147 del 27.12.2013 dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA e s.m.i.
2. Nel proseguo, il tributo TARI sarà denominato solamente tariffa.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solido urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo n. 183, comma1, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, D.Lgs. n. 1852/2006:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo n. 184, comma3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135cc;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti che derivano da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti che derivano da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 3
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione della tariffa e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.1984, riportate nell'allegato A del presente regolamento, che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo, esclusivamente provenienti da i locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e non superino il limite quantitativo riportato nella seguente tabella :

	CRITERIO QUALITATIVO	Limite settimanale frazione umida	Limite settimanale frazione secca
	ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI		
1.a	locali destinati a uffici, sale mensa,cucine, corridoi, sale riunioni,/conferenze, sale esposizioni, bagni, e spogliatoi	Illimitata	illimitata
1.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	Illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ATTIVITA' AGRICOLE		
2.a	locali destinati a uffici, sale mensa,cucine, corridoi, sale riunioni,/conferenze, sale esposizioni, sale degustazioni, mostre, bagni, e spogliatoi, spacci e/o locali di vendita, locali di ristoro, cucine delle attività agricole	illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
2.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI		
3	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, amburgherie, pub, discoteche, night club e simili), mense ed alberghi	Illimitata	illimitata
4	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	Illimitata	illimitata
5	Attività artigianali di servizio, a titolo esemplificativo gelateria, pasticcerie, panifici, sartorie, calzolai, pulisecco, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.	Illimitata	illimitata
6	Uffici, studi professionali, banche,istituti di credito, assicurazioni agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	Illimitata	illimitata
7	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati,supermercati,e	Illimitata	illimitata

	negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 4)		
8	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografi, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	Illimitata	illimitata
9	Caserme, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi e cura, di riabilitazione, e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n.833 del 23/12/1978 ai sensi dell'articolo n. 2 ,lettera g) DPR 15/7/2003 n.254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti delle cucine, ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi, ▪ imballaggi di carta e cartone, plastica e vetro, ▪ rifiuti ingombranti, ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ pannolini pediatrici e i pannoloni di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ rifiuti verdi 	illimitata	illimitata
10	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	Illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
11	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta	Illimitata	illimitata
12	Autosaloni, mostre concessionarie	Illimitata	illimitata
13	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	Illimitata	illimitata

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere
2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologie e/o volumetria
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri
4	Contenitori sotto pressione
5	Palletts in genere
6	Cassette che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti in vimini e di sughero

8	Scarti, sfridi, limature, e trucioli di alluminio, ferro, rame, e/o altri metalli e/o materiali simili
9	Pelle e simil pelle
10	Scarti di legno, segatura e simili
11	Paglia e prodotti di paglia
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n.915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici, ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
17	Moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno di gesso di plastica e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiali elettrici in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

**ART. 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo n. 185 del D.Lgs, n. 152/2006:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

- d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materia fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci, e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia datale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acqua superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acqua di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltiti in conformità del regolamento CE n.1774/2022;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.Lgs. n. 117 del 308/5/2008.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico –edilizie;

- b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le attività agricole.
3. Sono escluse dalla tariffa ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - b. le aree condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed are scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali e le aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione, e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;

- d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente la periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio occupazione,
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. solai non adattabili ad altri usi, le soffitte e i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
 - i. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, così come i locali dei centri parrocchiali (oratori), con esclusione dei locali ad uso abitativo del parroco che devono essere considerati una utenza domestica; si precisa inoltre che ai fini della esclusione all'interno dei locali dei centri parrocchiali non deve essere svolta nessuna attività economica (es.bar);
 - j. locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo n. 8.

ART.10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo n. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite ad allevamento degli animali;

- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, deposti agricoli anche destinati al ricovero dei relativi macchinari e/o attrezzature detenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
3. Sono altresì escluse dalla tariffa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo n. 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie ,autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Falegnamerie	20%
Distributori di carburanti	20%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Lavanderie	10%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili (rifiniture ecc)	50%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi e farmaceutici	10%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Officina di carpenteria metallica	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Marmisti e vetrerie	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie ,autofficine, elettrauto, gommisti	50%

Falegnamerie	20%
Distributori di carburanti	20%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Lavanderie	10%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili (rifiniture ecc)	50%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi e farmaceutici	10%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Officina di carpenteria metallica	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Marmisti e vetriere	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - trasmettere entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro il mese successivo a quello fissato per legge per la presentazione del Mud, copia del frontespizio del Mud e della ricevuta di avvenuta consegna per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso, per gli altri casi, copia dei formulari, o altra documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'Ente potrà in ogni momento richiedere copia intera del Mud.

ART 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.n. 9-bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23.3.1998 n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando la più idonea forma di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della Legge n.212 del 6.7.2000.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata a filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato di superficie se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 12 COSTO DI GESTIONE

1. La tariffa TARI sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF Grezzo) redatto dall'Ente gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, integrato e validato dal Comune (o dall'ambito territoriale preposto se attivo) in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) e della relazione illustrativa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso all'autorità ARERA per l'approvazione definitiva.
3. Il Piano Economico Finanziario redatto secondo il metodo MTR-ARERA deve obbligatoriamente rispettare i parametri e le indicazioni contenute della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999. Nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n.443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art.1, comma 654, della Legge n.147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma n.660.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario redatto con il metodo MTR-ARERA con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. n. 53, comma 216, della Legge n.388/2000.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.14
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ai sensi del richiamato DPR n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
3. A decorrere dall'anno 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal DPR 158/1999.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del DPR n.158/1999.
5. La tariffa si compone di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ART.15
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione o detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, si conta per intero.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso d'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo n. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa hanno effetto dal mese stesso se avvenute nei primi quindici giorni; in caso contrario dal mese successivo.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR n.158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 DPR n. 158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanza anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1. comma 652, della Legge n. 147/2013.

ART. 17
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti o non residenti nel Comune, e dai cittadini residenti all'estero (iscritti Aire) provviste almeno di un allaccio alla rete dei servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc) verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune, nel caso in cui il dato non possa essere rilevato o dalla relativa denuncia di occupazione dei locali o dalle dichiarazioni di domicilio rese all'ufficiale dei Servizi Anagrafici dell'ente, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato dalla seguente tabella che riporta i parametri indicati dall'articolo n. 9 della Legge della Regione Veneto n.10 del 2.4.1996 salvo esibizione di idonea documentazione attestante la reale composizione del nucleo familiare nel comune di residenza:

SUPERFICIE MQ.	numero convenzionale occupanti
Fino a mq. 46	1
Da mq. 47 e fino a mq. 70	2
Da mq. 71 fino a mq. 85	3
Da mq. 86 a mq. 95	4
Da mq. 96 fino a mq. 110	5
Oltre mq. 110	5

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare il minor numero di occupanti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi. Alla medesima tabella verrà fatto riferimento per le utenze che non presenteranno la dovuta denuncia.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche. Se le stesse sono condotte da una persona fisica priva nel comune di una utenza domestica, si considerano condotte, ai fini del calcolo della tariffa, da un occupante; in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.

ART. 18
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1. comma 652, della Legge n. 147/2013.

ART. 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative alla attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20
SCUOLE STATALI

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuola materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del D.L. n.248 del 31.12.2007, convertito nella Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con la tariffa sui servizi e sui rifiuti.

ART. 21
TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandolo del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone di occupazione temporanea di suolo ed aree pubbliche.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, eventuali riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 25(riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni) del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo n. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo n. 24.
6. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo n. 87, comma 1 lettera e) del Testo Unico per le Imposte sui Redditi approvato con DPR n.917 del 22.12.1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci o per traslochi;
 - c. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, e religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a ore 24 che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;
 - e. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

TITOLO IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E BONUS SOCIALE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti situazioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di particolare disagio economico-sociale, il Comune conferisce il "Bonus sociale" di cui all'articolo 57-bis del D.L. n.124/2019.
4. I beneficiari del bonus saranno annualmente individuati con un provvedimento di Giunta che stabilirà i criteri anche in relazione ai dati ISEE; i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal provvedimento giuntale stesso e potranno ricevere un rimborso parziale e/o totale della TARI stante i criteri deliberati.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da entrate derivanti dalla fiscalità generale.

ART. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica il secondo comma dell'articolo n. 23

ART. 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta , attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 30% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nelle superfici ove avviene l'attività produttiva che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità presunta media di produzione su tali superficie

(SupxKd). Naturalmente la tariffa va pagata nelle due quote (parte variabile e parte fissa) per le superfici non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizio, uffici, magazzini ecc)

3. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati.

ART. 26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 27 AGEVOLAZIONI

1. I complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico - sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti od alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento alla superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, dalla localizzazione in area agricola e quindi dalla diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte dei rifiuti organici e vegetali nonché dal carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

La attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.

2. Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali e dagli stessi seguiti a livello economico hanno diritto ad una riduzione della tariffa complessiva (parte fissa e parte variabile) pari al 100%.
3. Il cittadino residente, ospite in modo permanente presso case di riposo o strutture a lunga degenza e dalle stesse certificate, non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa e l'eventuale abitazione per la quale dovesse risultare unico residente, come da documentazione anagrafica, è esclusa dalla tariffa stessa.
4. L'anziano o disabile che trasferisce la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto nello stato di famiglia, è escluso dal pagamento della tariffa e pertanto, la nuova composizione del nucleo familiare del figlio non viene assunta come base per il calcolo della tariffa che rimane conteggiata sulla base della composizione del nucleo familiare prima della modifica.
5. I locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta sono esenti dalla tariffa.

6. Il personale assunto con la qualifica di “badante” che dimora o ha la residenza anagrafica presso la famiglia cui presta servizio non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa.
7. Viene concesso un “bonus bebe”, alle famiglie con figli di età non superiore ad anni due alla data al primo gennaio dell’anno di riferimento che non verranno conteggiati nella composizione del nucleo familiare considerandoli quindi esclusi dal pagamento della tariffa.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART. 28
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCETAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

**ART. 29
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**ART. 30
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati anche sul sito on line del comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, e scopo sociale, o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree)
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazione.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione della tariffa, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata al presente regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda anagrafica ed aggiornato il numero degli occupanti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile e considerato a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad un co-proprietario eventuale o ad uno degli occupanti presenti nella scheda famiglia e aggiornato il numero degli occupanti
Decesso	Titolare del tributo con casa di proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato a "eredi di..." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Emigrato/Decesso	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti il nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg.comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a "eredi di...." in attesa che gli stessi vengano definiti

Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare.
	Se in casa di affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui si è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare
Variazione di residenza	In via generale	Modifica ed aggiornamento della banca dati sia sulla provenienza sia sulla destinazione

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/1998.

Art. 32 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo e le maggiorazioni dovute per il tributo provinciale, adeguando tale documento di riscossione secondo quanto stabilito dal provvedimento ARERA n. 444 del 31.10.2019 recante disposizioni in materia di trasparenza.
2. L'ammontare complessivo sarà suddiviso in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento del Consiglio Comunale. Il tributo comunale è versato mediante modelli F/24 allegati agli inviti di pagamento.
3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario inviato per posta semplice, il Comune emette un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione,

aumentate delle spese di notifica del sollecito che viene inviato per raccomandata ricevuta di ritorno.

4. In caso di mancato pagamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune notifica un atto di accertamento esecutivo ai sensi della vigente normativa

Art. 33 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 34 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della istanza, anche tramite accredito delle relative somme sulla successiva bollettazione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 33 del presente regolamento.

Art. 35 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge n.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 36 ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a pubblici uffici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n, 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve esser allegato

all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento. Gli avvisi devono inoltre recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto n. 639/1910.

5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Chi non versa la tariffa, o la versa oltre il termine di scadenza notificato, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo n. 13 del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo rispetto alla data notificata, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso le cui finalità sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, fissati dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4,5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ed interessi.
11. Ai sensi dell'art. n. 1 comma 161, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato per il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
12. Ai sensi dell'articolo n. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. L'accertamento quindi può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
13. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

14. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni del comma 792 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.160/2019 e dal vigente regolamento di gestione delle entrate comunali. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 37 Versamento rateale accertamenti

1. Su richiesta del contribuente, per le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 4.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.

3. E'ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

Il versamento può essere così ripartito:

in massimo n. 4 rate mensili di pari importo per somme da € 100,00 ad € 500,00;

in massimo n. 12 rate mensili di pari importo per somme da € 501,00 ad € 1.000,00;

in massimo n. 24 rate mensili di pari importo per somme da € 1.001,00 ad € 6.000,00;

in massimo n. 36 rate mensili di pari importo per somme da € 6.001,00 ad € 10.000,00;

in massimo n. 48 rate mensili di pari importo per somme oltre € 10.001,00 ad € 20.000,00.

in massimo n. 72 rate mensili di pari importo per somme oltre € 20.001,00.

5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.

6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.

8. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal

beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.

9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.

10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

11. Per la rateazione o dilazione di pagamento, in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente."

Art. 38

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONTENZIOSO

2. Agli atti di accertamento, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le modalità del vigente "regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente".

3. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni e/o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entra in vigore il 1° Gennaio 2020.

Art.40

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATI

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro, e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metalli, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;

- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo n. 2 lettera g) DPR n. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/1978:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche - Comune con più di 5.000 abitanti

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri;
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico;
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari;

6	Autosaloni, esposizioni;
7	Alberghi con ristorante;
8	Alberghi senza ristorante;
9	Carceri, case di cura, e di riposo, caserme;
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche ed istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabacchi;
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,
19	Autofficina. Carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione
22	Osteria, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
23	Birreria hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

--	--

ALLEGATO C – Coefficienti Ka – Kb – Kc – Kd - di cui al D.P.R. n. 158/1999

1 – Coefficiente Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23

2 – Coefficiente Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	1.70
3	2.20
4	3.00
5	3.60

3 – Coefficiente di produzione Kc espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	1,80
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	1,48
18	botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	0,92
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	0,92
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96
25	Negozi generi alimentari e macellerie	2,76
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,74
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato alimentari	6,92

4 – Coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	4,72
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e riposo	8,91
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,53
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	14,78
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	12,12
18	Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	6,65
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	6,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,01
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	46,34
23	Mense, birrerie, amburgherie	40,23
24	Bar, caffè, pasticcerie	39,13
25	Negozi generi alimentari e macellerie	22,06
26	Plurilicenze alimentari e miste	21,01
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	21,01
29	Banchi di mercato alimentari	56,78
30	Discoteche	8,56

